* LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
* SEZIONE LAVORO
* Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
* Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
* Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
* Dott. TORRICE Amelia - Consigliere -
* Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere -
* Dott. CAVALLARO Luigi - rel. Consigliere -
* ha pronunciato la seguente:
* **sentenza**
* sul ricorso 13272-2013 proposto da:
* G.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente
* domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte
* di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato GIOVINE ENRICO,
* giusta delega in atti;
* - ricorrente -
* contro
* DIKE S.C.A.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
* rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
* CLITUNNO, 51, presso lo studio dell'avvocato MAZZA ROBERTO,
* rappresentata e difesa dall'avvocato D'ANGELO MATTEO, giusta procura
* speciale per Notaio;
* - controricorrente -
* avverso la **sentenza** n. 468/2012 della CORTE D'APPELLO di SALERNO,
* depositata il 17/05/2012 R.G.N. 664/2009;
* udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
* 18/12/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
* udito l'Avvocato RIVELLESE NICOLA per delega Avvocato GIOVINE ENRICO;
* udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
* SANLORENZO Rita,che ha concluso per il rigetto del ricorso.
* **Fatto**

Con **sentenza** del 17.5.2012, la Corte di appello di Salerno confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato l'impugnativa proposta da G.V. avverso il licenziamento intimatole dalla s.c. a r.l. Dike.

Rilevava in particolare la Corte che affatto ingiustificato doveva ritenersi il rifiuto opposto dalla lavoratrice di eseguire la propria prestazione non più a domicilio, ma presso i locali dell'azienda, e che il mancato pagamento di talune retribuzioni non poteva costituire valido presupposto per l'esercizio dell'eccezione di inadempimento.

Per la cassazione di questa **sentenza** ricorre G.V. con ricorso affidato a due motivi. Resiste la società con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

* **Diritto**

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. nonchè di non meglio precisate norme di diritto e di contratti collettivi ed altresì omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte di merito ritenuto la legittimità dell'ordine aziendale di mutare il luogo della prestazione dal suo domicilio alla sede dell'azienda. Il motivo è infondato. Premesso che nella specie la lavoratrice non lamenta un mutamento di mansioni, bensì un aggravio della prestazione che, a suo dire, deriverebbe appunto dalla necessità di disimpegnarla non più presso il proprio domicilio, bensì nei locali aziendali, è sufficiente al riguardo rilevare che la determinazione del luogo della prestazione lavorativa rientra nella potestà organizzativa datoriale e incontra un limite solo nelle previsioni dettate in materia di trasferimento del lavoratore, che nel caso in esame non sono suscettibili di venire in rilievo in ragione dell'impossibilità di ravvisare un'autonoma unità produttiva presso il domicilio del dipendente, ivi potendo a tutto concedere situarsi una dipendenza aziendale rilevante ai fini di cui all'art. 413 c.p.c. (cfr. tra le più recenti Cass. n. 23110 del 2010).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 1460 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte ritenuto insussistenti i presupposti per un valido esercizio dell'eccezione di inadempimento, nonostante da alcuni mesi ella non percepisse alcuna retribuzione e avesse all'uopo messo in mora la propria datrice di lavoro.

Il motivo è inammissibile, dal momento che parte ricorrente non ha riprodotto nel corpo del ricorso l'atto con cui avrebbe messo in mora la propria datrice di lavoro nè ha indicato dove sarebbe collocato, facendo laconicamente rinvio "agli atti" (cfr. pag. 5 del ricorso per cassazione). Ed è noto che ai fini del rituale adempimento dell'onere imposto alla parte ricorrente dall'art. 366 c.p.c., n. 6 di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d'ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (cfr. in termini da ult. Cass. n. 16900 del 2015).

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendosi la distrazione dei compensi relativi allo studio della controversia e alla fase introduttiva del giudizio in favore del precedente difensore della società resistente, dichiaratosi antistatario, e liquidandoli - in ragione del valore indeterminabile della controversia e della sua bassa complessità - in Euro 2.200,00 oltre accessori.

Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

* **PQM**

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione nei termini di cui in parte motiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo **2016**